

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2012 promossa da:

EREDI

- attori -

contro

BANCA

- convenuta -

Conclusioni per parte attorea: come da atto di citazione.

Conclusioni per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 07.07.15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori in proprio e quali eredi di (omissis) convenivano davanti al Tribunale di Milano la Banca, ciò assumendo: che dopo il decesso di (omissis) ed a seguito dell'apertura della successione essi attori venivano in possesso di documenti bancari tra i quali un estratto conto titoli acceso presso la convenuta in cui risultavano depositati una serie di strumenti finanziari tra i quali titoli obbligazionari denominati (omissis) senza che risultasse essere mai stato conferito il relativo ordine di acquisto; che successivamente venivano a sapere che detti prodotti erano riservati esclusivamente ad operatori qualificati; che dunque contestavano all'istituto bancario l'insussistenza dell'ordine e l'inappropriatezza dell'operazione; oltre a tali basilari deducevano la carenza di forma, la violazione degli artt. 27, 28 e 29 del D.lgs. n. 11522/98. Sulla base di tali considerazioni, chiedevano accertarsi la nullità o annullarsi i relativi ordini o contratti di acquisto di tali strumenti finanziari e condannare la banca convenuta a pagare le somme dovute per grave inadempimento contrattuale, previa risoluzione del contratto di acquisto; in via subordinata, chiedevano accertarsi il diritto alla riduzione del prezzo e al rimborso parziale dei contratti e dei titoli *de quibus*, con condanna della banca convenuta a pagare l'importo risultante tra il prezzo d'acquisto e l'importo pari all'attuale valore di mercato del titolo, con interessi legali e rivalutazione.

La Banca in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, posto che l'operazione di investimento contestata era stata eseguita dall'attore in veste di delegato ad operare sul conto corrente di corrispondenza, su quello di deposito, custodia, amministrazione e negoziazione di strumenti finanziari; i relativi rapporti contrattuali non facevano, invece, capo all'attore. Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva: ed, invero, la stessa rilevava come in data 19.12.07 la Banca (omissis) avesse conferito ad altra Banca (omissis) ai sensi dell'art. 58 TUB il ramo d'azienda relativo al private banking, nonché i contratti di risparmio amministrato in essere ed i relativi conti correnti collegati; ciò con la conseguenza che la Banca (omissis) era dunque a tutti gli effetti successore a titolo particolare del diritto controverso; inoltre in data 23.09.10 la Banca (omissis) aveva sottoscritto con altra Banca (omissis) un contratto con il quale cedeva il 100% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Banca (omissis), che

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat, 12 gennaio 2016, n. 336

veniva poi fusa per incorporazione in altra Banca omissis; successivamente a tali operazioni, Banca (omissis) veniva fusa per incorporazione in (omissis) con efficacia dal 26.11.12.

Nel merito, contestava le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto, stante la regolarità dell'ordine impartito dai clienti con il mezzo del telefono e l'insussistenza degli addebiti in punto di obblighi informativi.

Orbene, in via pregiudiziale, deve riscontrarsi come la difesa attorea abbia depositato tardivamente la comparsa conclusoria, in data 07.10.15, laddove il relativo termine scadeva il 06.10.15.

Né vi è stata acquiescenza ad opera della controparte, che, anzi, ha rilevato la tardività con la memoria di replica. Per tale ragione, lo scritto difensivo *de quo* degli attori non può essere preso in considerazione.

Con riguardo al difetto di legittimazione degli attori S. F. e di P. F., si rileva che lo stesso è fondato.

Ed, invero, risulta in modo incontrovertibile che il contratto per la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari era stato sottoscritto dagli attori G. P. F. e da M. F., i quali avevano anche firmato per avvenuta consegna del documento sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari (doc. n. 3, a, 3 b, 3 c di parte convenuta).

Tanto è vero che la scheda cliente con la relativa profilatura in ambito finanziario concerneva le persone di G. P. e di M. F.

Risulta anche che i sopra detti clienti avevano delegato il congiunto M. F. ad operare disgiuntamente sullo stesso rapporto contrattuale (doc. n. 4) e che anche dello stesso era stata redatta la scheda cliente (doc. n. 5 c).

Tutti gli estratti conto si riferivano, infine, a G. P. ed a M. F.

Ora, da tali elementi non può che dedursi che il rapporto contrattuale era sorto tra l'istituto bancario da un lato e, dall'altro, G. P. e M. F.

Con la conseguenza che nessuna legittimazione hanno S. F. e P. F., posto che, appunto, il rapporto contrattuale *de quo* non faceva capo a M. F.

Nessun pregio ha, infine, in proposito la contestazione, ad opera della difesa attorea, dei documenti prodotti dalla convenuta — a prescindere, poi, dal fatto che la convenuta ha versato in atti anche i relativi originali. Ed, infatti, con giurisprudenza granitica la S.C. ha rilevato che *"la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale"*. (v. Cass. civ. n. 7775/14; v. anche Cass. civ. n. 28096/09).

Con riguardo, poi, al difetto di legittimazione passiva dell'odierna parte convenuta, si osserva quanto segue. In data 19 dicembre 2007, con atto a rogito Notaio (omissis), Rep. N. (omissis) ha conferito alla Banca (omissis), ai sensi dell'art. 58 del TUB, il ramo d'azienda relativo al private banking, avente ad oggetto l'intera struttura che gestiva i rapporti con la clientela private banking, nonché i contratti di risparmio amministrato in essere ed i conti correnti correlati a quest'ultimi, come specificato nell'allegato "C" (doc. n. 14).

Ora, ai sensi dell'art. 5 del citato contratto, la conferitaria è subentrata di pieno diritto alla conferente in tutto il patrimonio oggetto del conferimento, nonché in tutti i rapporti contenziosi, attivi passivi, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat, 12 gennaio 2016, n. 336

A fronte di tali riscontri documentali, si osserva, poi, come (omissis) non si sia costituita in luogo di Banca (omissis) in qualità di soggetto incorporante di quest'ultima, come sostenuto dagli attori con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..

Ciò in quanto in data 23 settembre 2010 Banca ha sottoscritto con altra Banca, un contratto con cui la prima cedeva il 100% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Banca, che successivamente è stata fusa per incorporazione in altra Banca, come risulta dal doc. n. 25 di parte convenuta.

Successivamente, poi, la Banca è stata fusa per incorporazione in (omissis) con efficacia dal 26.11.12.

Pertanto, l'odierna parte convenuta non si è costituita in luogo di Banca (omissis), attualmente Banca (omissis), ma in qualità di soggetto incorporante (omissis), chiamata in causa dagli attori.

Non hanno, invece, pregio le osservazioni attoree per le quali la cessione del ramo di azienda da Banca (omissis) a Banca (omissis) sarebbe irrilevante perché non sarebbe provato che la banca abbia notificato la cessione del contratto con gli attori a Banca (omissis), in quanto la sostituzione nel contratto sarebbe efficace nei confronti del ceduto solo se a costui notificata o da costui accettata.

Ed, invero, la fattispecie sostanziale non è pertinente, posto che l'operazione *de qua* è stata effettuata ai sensi dell'art. 58 del TUB a norma del quale, *"la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"*.

I rilievi che precedono rendono superflua la trattazione del merito della controversia.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. (omissis)/12 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di S. F. e di P. F.;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. rispetto alle domande proposte da G. P. F. e da M. F.;⁴
- 3) condanna in solido G. P. F., M. F., S. F. e P. F. a rifondere, in favore di Banca (omissis), le spese processuali, che liquida in complessivi € 10.343,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 9.1.16.

**Il Giudice
Dott. Silvia Brat**

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**